STATUTO ASSOCIAZIONE LUCI DELLA RIBALTA

ART. 1 - L'Associazione Luci della Ribalta, costituita in conformità agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, è un'Associazione di Promozione Sociale (APS) caratterizzata da una struttura e da un'organizzazione democratiche. Essa è apolitica e aconfessionale, con durata illimitata e senza scopo di lucro. La denominazione ufficiale dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) ed "Ente del Terzo Settore" (ETS) una volta completata l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Successivamente a tale iscrizione, l'Associazione adotterà automaticamente la denominazione "Luci della Ribalta – Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore", abbreviata come "Luci della Ribalta APS - ETS". La modifica della denominazione non comporterà alcuna modifica statutaria e sarà utilizzata esclusivamente durante il periodo di iscrizione ai suddetti registri.

ART. 2 – SEDE LEGALE - L'Associazione ha sede legale in Alghero in via Lido 45, Alghero (SS) e potrà essere modificata in qualunque momento con delibera dell'assemblea dei soci in seduta ordinaria.

L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale, con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite diverse sedi operative. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione potrà svolgere la propria attività anche all'estero o avvalersi della collaborazione con strutture regionali, nazionali, internazionali, preposte agli scambi culturali tra i popoli.

ART. 3 - SCOPI ASSOCIATIVI - L'Associazione è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le attività di interesse generale come individuate nel successivo articolo 4. Le attività vengono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi.

L'Associazione si propone i seguenti scopi: promuovere e favorire l'aggregazione sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, genere, etnia e classe sociale, sia nei confronti dei soci che della comunità in generale. L'Associazione intende inoltre valorizzare il patrimonio artistico e culturale dei popoli, attraverso l'organizzazione di spettacoli di intrattenimento e animazioni, come arti circensi, clownerie, cabaret musicali, teatrali e audiovisivi, rivolti a un pubblico di ogni età. L'associazione promuoverà altresì la difesa dell'ambiente Questi eventi hanno l'obiettivo di stimolare scambi culturali, folkloristici e sociali, con un forte impatto di interesse collettivo. Inoltre, tra gli scopi associativi, l'Associazione si impegna nella tutela del paesaggio e nella lotta contro la dispersione scolastica, promuovendo iniziative volte alla sensibilizzazione e all'azione concreta in questi ambiti. Le attività vengono svolte in modo personale, spontaneo e gratuito dai membri dell'Associazione, senza alcun scopo di lucro e in un puro spirito di solidarietà sociale. È comunque prevista la possibilità per l'Associazione di avvalersi di collaborazioni esterne, come personale dipendente o prestazioni di lavoro autonomo professionale e occasionale, anche attraverso il coinvolgimento dei propri associati, al fine di perseguire gli scopi statutari.

ART.4 - ATTIVITA' - L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività di interessa generale di cui alla lettera lettera i), f), o) del D.Lgs.117/2017, in particolare si propone di:

lettera e):

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- Divulgare, promuovere ed attuare lo studio, la pratica, l'insegnamento e la diffusione della permacultura e della biodinamica nelle loro molteplici espressioni e di tutte le attività culturali, formative, assistenziali, ricreative e turistiche che contribuiscono alla diffusione e alla sperimentazione di queste pratiche:

lettera f):

- collaborare con le municipalità, le associazioni culturali e gli enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico con riguardo anche alle tradizioni popolari:
- realizzare iniziative anche in collaborazione con partner di tutte le nazioni verso il pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli; partecipare a bandi, gare e concorsi indetti da enti e/o istituzioni pubbliche e/o private per la gestione di attività nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico sul territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

lettera i):

- Organizzare, produrre e vendere spettacoli di intrattenimento e animazioni, quali arti circensi, clownerie, cabaret musicali, teatrali, audio visivi, rivolti ad un pubblico di qualsiasi fascia di età, tali spettacoli potranno essere svolti in strada, in locali chiusi, teatri, terreni privati, o laddove sia richiesto l'intervento di tutte le attività culturali, formative, assistenziali, ricreative e turistiche, che contribuiscono alla crescita personale e civile dei propri soci e di terzi;
- organizzare convegni, seminari, conferenze, dibattiti, concorsi, rassegne e festival, svolgere corsi di formazione, meeting e laboratori quali teatro, arti circensi, danza, musicali, mirati anche all'attività motoria, ludica e sportiva, manifestazioni, eventi e progetti di carattere artistico;
- organizzare lezioni, corsi, seminari, stage relativi alle discipline psicofisiche ed energetiche;
- collaborare con le autorità ed Enti pubblici e privati per la ricerca di ogni genere (es. scientifico, ambientale, archeologico, etc.);
- partecipare a bandi, gare e concorsi indetti da enti e/o istituzioni pubbliche e/o private per la gestione di attività sul territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; educazione sentimentale;

lettera j):

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lettera k):

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

lettera o):

- promuovere la creazione di filiere di produzione, trasformazione e vendita corte ed etiche all'interno dell'Isola, per quanto riguarda il settore agro-alimentare, della lavorazione del legno, dei metalli, del cuoio e di altre materie prime, Ho.Re.Ca., artigianato, ecc. svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo;
- A tale scopo l'Associazione potrà svolgere qualunque attività strumentale per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 3.

lettera n):

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

lettera o):

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile:

lettera s)

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

lettera t)

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

lettera u)

 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera v)

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera y)

 protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Attività diverse art.6 D.Lgs.117/2017: l'Associazione potrà esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività connessa ed accessoria anche di natura commerciale al solo fine di autofinanziare l'Associazione per il perseguimento dei fini solidaristici, nei limiti del D.Lgs.117/2017. Le attività di cui al presente articolo vengono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono rivolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 5 – ADESIONE - Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente, siano essi persone fisiche o siano essi persone fisiche o A.P.S. mentre altri ETS o Enti non Commerciali limitatamente al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale. Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri in Italia, che sono in possesso dei requisiti anche morali dotati di sentimenti e comportamenti democratici, di una irreprensibile condotta morale, civile e che vogliono impegnarsi per il perseguimento degli scopi sociali. L'Associazione di promozione sociale è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle pro-prie attività in favore dei propri associati.

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggior età, dovrà essere firmata dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche aderiranno mediante il proprio rappresentante legale. L'ammissione di un nuovo socio è decisa dal Consiglio Direttivo. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI - Il socio ammesso viene iscritto nell'apposito registro, a cura dell'Organo Amministrativo. Il socio ha diritto di:

- eleggere gli organi direttivi dell'associazione ed essere eletto:
- votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;

- essere informato sulle convocazioni assembleari e poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dal presente Statuto e regolamento interno;
- prestare il lavoro preventivamente concordato;
- di esaminare i libri sociali:
- recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà effetto al termine dell'anno in corso, purché la comunicazione sia effettuata almeno tre mesi prima.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa. Ai soci viene garantita l'uniformità del rapporto associativo e modalità associative, volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.

ART. 7- DOVERI DEI SOCI - I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed alle eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- alla partecipazione agli eventi e manifestazioni indette per il raggiungimento dello scopo associativo;
- alla partecipazione alla vita sociale, l'eventuale attività svolta è prestata a titolo gratuito e per spirito solidaristico e volontario;
- ad avere comportamenti di correttezza e buona fede nei confronti dell'Associazione, dei suoi Organi e degli altri soci, tali da non contrastare con le finalità dell'Associazione o da non violare gli obblighi statutari del Regolamento interno.

ART. 8 - PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni;
- per provvedimento disciplinare adottato dal consiglio, ai sensi dell'art.9 del presente statuto:
- per morosità, trascorsi 6 mesi dal mancato pagamento della quota;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all' Associazione.

ART. 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Può essere escluso il socio che:

- commette azioni pregiudizievoli agli scopi e/o al patrimonio dell'Associazione;
- fomenta disordini o dissidi tra i soci;
- in qualunque modo danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione;
- compia atti contrari allo Statuto, al Regolamento e alle deliberazioni legalmente prese dagli Organi Statutari.

Il Consiglio Direttivo può adottare, a seconda della gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione;
- sospensione non superiore a un anno;
- la radiazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, che ne dà comunicazione scritta al socio stesso. In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria, con le stesse modalità dell'articolo 6, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento stesso.

E' sua facoltà inviare, nel termine sopra indicato, eventuali giustificazioni scritte o richiedere di essere sentito sulla sua esclusione dall'Assemblea dei soci. I membri radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Se però il socio moroso è recidivo, l'espulsione diventa definitiva. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci.

ART. 10 - RECESSO

Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualunque momento. Il recesso ha effetto a partire dalla chiusura dell'anno sociale in cui si verifica il recesso stesso. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi.

ART. 11 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- 2. dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 3. dai fondi di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 - QUOTE SOCIALI

Le somme versate per eventuale tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile. La quota sociale, ordinaria e straordinaria, è decisa annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.13 - RENDICONTO ECONOMICO

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico–finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale accessoria.

ART.14 - DESTINAZIONE RESIDUO ATTIVO

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- 1. il 10% al fondo di riserva (che costituisce il patrimonio sociale);
- 2. il rimanente a disposizione per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART.15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche dell'Associazione non sono retribuite. Compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione è però previsto il rimborso spese a favore dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, quando sia presente.

ART.16 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità allo Statuto. Ogni socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Un socio può delegare per iscritto un altro socio; ogni associato può essere portatore al massimo di due deleghe.

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea mediante affissione nei locali dell'Associazione o mediante qualunque altro mezzo idoneo (es. fax, e-mail, sito internet, stampa, ecc.). Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza, purché col video che ne permetta l'identificazione. E' ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; il Presidente nomina un Segretario che provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea ed a riportarlo su un apposito registro dei verbali.

ART. 17- COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione entro il 30 aprile per approvare il rendiconto economico (bilancio) consuntivo e preventivo ed inoltre tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- procede alla nomina dell'organo di controllo, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e ne promuove azione di responsabilità;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera il regolamento;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sui ricorsi presentati in caso di mancata ammissione;
- delibera sui ricorsi presentati sull'esclusione degli associati ;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il Regolamento;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 1° n°2 dell'art.14 del presente Statuto.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera a maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

ART. 18 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio sindacale;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

ART. 19 – MODIFICHE STATUTARIE

Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile convocare l'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La modifica dello Statuto non deve essere contraria allo spirito che contraddistingue l'Associazione.

ART. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri ad un massimo di 9 eletti fra i soci, sempre in numero dispari, e dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Consiglio fissa le responsabilità agli incarichi degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali; elegge, al suo interno il Vice-Presidente ed il Segretario. In caso vengano a mancare uno o più consiglieri durante l'esercizio, il Consiglio Direttivo può sostituirli attingendo alla lista dei non eletti. Il Presidente, o gli altri consiglieri, potranno ricoprire più incarichi temporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

ART. 21 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i rendiconti economici (bilanci);
- osservare le norme fiscali inerenti la documentazione da allegare ai bilanci consuntivi;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- decidere sui compensi, rimborsi e indennità spettanti a coloro che prestano la loro opera a favore dell'Associazione;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci e vigila sull'osservanza dello Statuto sociale;
- adottare provvedimenti disciplinari a carico dei soci e degli atleti che abbiano commesso particolari mancanze;

- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione, promuovere incontri di informazione e formazione a tutti i livelli per gli associati, nell'attuazione delle finalità educative dell'Associazione;
- deliberare sull'adesione ad organismi nazionali e internazionali;
- deliberare circa l'eventuale esonero dal versamento delle quote e contributi sociali per i soci che si trovino in una situazione di disagio economico, purché meritevoli del beneficio.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Le riunioni sono valide se sono presenti la metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. Le deliberazioni impegnano anche gli assenti in termini di responsabilità collegiale.

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è presente al superamento dei limiti di cui all'articolo 30 c. 2 del D.Lgs.117/2017.

Può essere costituito da un Sindaco Unico, ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs.117/17, oppure ad un Collegio Sindacale composto da tre membri ed elegge nel suo seno il Presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Ai sensi dell'articolo 31 la Revisione Legale dei conti deve essere affidata ad un Revisore iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

ART. 23 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni di ordinaria amministrazione spettano al vice Presidente.

Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

ART. 24 - DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

I titolari degli organi associativi, decadono per:

- dimissioni
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente la loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Presidente. Le dimissioni o la revoca del Presidente, comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata a maggioranza dai consiglieri nominati dall'assemblea. I consiglieri così nominati, restano in carica fino alla successiva assemblea. In caso di impedimento definitivo del Presidente, il vice presidente lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione e provvede a convocare urgentemente (entro un mese) l'assemblea per l'elezione di tutti gli organi associativi.

ART. 25 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'estinzione dell'Associazione avviene:

- col raggiungimento degli scopi sociali o con l'impossibilità a raggiungerli;
- in qualunque momento con apposita delibera assembleare straordinaria degli associati.

ART. 26 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE - Per deliberare sullo scioglimento e/o liquidazione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs.117/17, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non compreso nel presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

II Presidente

il Vice Presidente

il Segretario

II tesoriere

Il revisore dei conti

I soci fondatori

The pre